

La Cigs nel settore editoriale

Eufranio Massi - *Dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Modena (*)*

Con il D.M. n. 47385 dell'8 ottobre 2009 (vedilo a pag. 794), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2010, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla luce della normativa vigente e del protocollo d'intesa con il quale è stato rinnovato il Ccnl di lavoro giornalistico ed è stato stipulato uno specifico accordo in materia di ammortizzatori sociali, ha semplificato le procedure amministrative ed i criteri per l'accesso ai trattamenti integrativi in favore dei dipendenti appartenenti al settore editoriale.

Il provvedimento, finalizzato alla concessione della cassa integrazione guadagni nelle varie ipotesi previste in via straordinaria (ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale), crisi aziendale e ristrutturazione e riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, anche in presenza di fallimento, riguarda le imprese editrici o stampatrici di quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale. Al contempo, il decreto ministeriale, si preoccupa di delimitare il campo di applicazione relativo ai soggetti beneficiari (art. 4) che sono tutti i lavoratori del settore poligrafico, con l'ovvia eccezione del personale dirigente, i giornalisti professionisti, i pubblicisti ed i praticanti dipendenti dalle imprese appena evidenziate. Da quanto appena detto discende una considerazione ovvia, ma che va rimarcata, attesa la peculiarità del settore ove, a vario titolo, operano collaboratori (prestatori con contratto di collaborazione, anche a progetto, "free lance", ecc.), il cui rapporto

non è minimamente ascrivibile all'area della subordinazione. Una volta approvato l'intervento del trattamento integrativo e durante il «godimento» dello stesso, è possibile, a determinate condizioni, usufruire dei benefici per l'esodo ed il prepensionamento, secondo una scelta opzionale da esercitare entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento integrativo o durante il «godimento» nei sessanta giorni successivi alla «maturazione dell'anzianità contributiva».

Requisiti

Quali sono i requisiti?

È l'art. 37 della legge n. 416/1981 ad identificarli, in modo diverso, per i lavoratori poligrafici e per i giornalisti. Per i primi opera la previsione contenuta alla lettera a) del comma 1: limitatamente al numero di unità ammesse dal Dicastero del lavoro, a condizione che possano far valere ai fini pensionistici almeno 384 contributi mensili o, in alternativa, 1664 contributi settimanali, di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 488/1968, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata per un periodo pari a tre anni. Nel computo complessivo rientrano anche i periodi di sospensione *ex art.* 35 "goduti": in ogni caso l'anzianità contributiva non può essere superiore a 35 anni.

Per i giornalisti, invece, occorre far riferimento alla successiva lettera b), che chiama in causa l'Inpgi, l'Istituto di previdenza degli stessi. Anche in questo caso c'è un limite massimo annuale di "possibili aspiranti", fissato dal Ministero del lavoro con un decreto

"concertato" con il Dicastero dell'economia, sulla base delle risorse finanziarie disponibili (novità aggiunta dall'art. 19, comma 18-ter, lettera a, n. 1, della legge n. 2/2009, peraltro, modificato ulteriormente dall'art. 7-ter, comma 17, della legge n. 33/2009) e, limitatamente alle sole ipotesi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, è possibile accedere alla pensione di vecchiaia a 58 anni, con almeno 18 anni di contributi, con il trattamento integrativo a carico dell'Istituto, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, posto a carico del bilancio dello Stato (comma 1-bis, introdotto dall'art. 19, comma 18-ter, lettera a, n. 2, della legge n. 2/2009). L'Inpgi presenta, con cadenza annuale, la rendicontazione al Ministero del lavoro al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.

Ma cosa succede allorché i beneficiari dei trattamenti raggiungono l'età prevista per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia? Anche in questo caso, la risposta la fornisce il nuovo comma 1-bis: l'onere è posto a carico del bilancio dell'Inpgi, ad eccezione della quota di pensione connessa agli "scivoli" contributivi: ciò, però, non ha una valenza illimitata, atteso che resta a carico del bilancio dello Stato per un massimo di cinque annualità.

Il comma 2 dell'art. 37 della legge n. 416/1981 è rimasto

Nota:

(*) Le considerazioni che seguono sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.

Approfondimenti

invariato: di conseguenza, l'integrazione contributiva a carico dell'Istituto non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti "over 60", l'anzianità contributiva viene maggiorata di un periodo non superiore alla differenza tra 65 anni e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili.

Un altro elemento importante che va considerato riguarda il requisito occupazionale. Se, per certi versi, le causali per le quali è possibile chiedere il trattamento integrativo sono le stesse del settore industriale, è del tutto diverso il campo di applicazione correlato all'ampiezza dell'impresa. Se lì, infatti, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991 è necessario che nel semestre precedente l'istanza di intervento della Cigs, la media occupazionale non sia scesa sotto le quindici unità (e nel computo ci rientrano tutti i lavoratori subordinati dell'impresa, pur se quelli a tempo parziale vanno computati "pro - quota" e quelli intermittenti secondo le prestazioni effettuate), qui, come espressamente ribadito dal D.M., in ossequio alla previsione contenuta nella legge n. 416/1981, non c'è alcun "sbarramento" numerico, sicché l'intervento può essere chiesto anche per imprese editoriali di modestissime entità. Anche l'altro "sbarramento" normativo, legato alla durata del trattamento integrativo complessivo (trentasei mesi nell'ultimo quinquennio) previsto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, non trova applicazione, essendo esplicitamente escluso dall'ultimo periodo dell'art. 3.

Causali

L'art. 5 del D.M. 8 ottobre 2009 individua le causali per le quali può essere presentata l'istanza per il trattamento integrativo. Esse sono, per così dire, specifiche e fanno riferimento a:

- a) crisi aziendale;
- b) cessazione totale o anche parziale dell'attività aziendale anche in costanza di fallimento;
- c) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con la verifica della presenza della situazione di crisi aziendale, anche ai fini dei benefici a favore dei giornalisti professionisti interessati all'esodo o al pensionamento anticipato.

Crisi aziendale

Quali sono i criteri per la valutazione delle causali di crisi aziendale?

Essi sono specificatamente indicati all'art. 5 e la prima cosa che si può sottolineare effettuando una comparazione con quelle che si riferiscono, in via ordinaria, alle imprese industriali è che, ovviamente, non sono presi in considerazione gli eventi imprevedibili connessi alla situazione di crisi generalizzata, a livello mondiale, che ha investito anche il nostro Paese.

La critica situazione dell'azienda editoriale (art. 6) è rilevabile non soltanto dai bilanci "in rosso" (è sufficiente, per la presentazione dell'istanza, la comparazione con quello dell'anno precedente) ma anche da altri indicatori oggettivi che possono pregiudicare l'andamento operativo e far emergere un andamento involutivo come, ad esempio, il calo delle vendite, la contrazione degli investimenti pubblicitari o la diminuzione dell'attività produttiva. Ciò significa che ai fini della verifica dei minori introiti pubblicitari vanno verificati sia i mancati rinnovi contrattuali che le diminuzioni quantitative (in termini prettamente economici) dei "passaggi promozionali" sulle pagine dei quotidiani e dei periodici. Le valutazioni appena espresse, possono, afferma la lettera c, dell'art. 4, essere effettuate «in proiezione» su ciò che si verificherà dopo la presentazione della richiesta

di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Ma, detto questo, va sottolineato come il decreto richieda all'impresa che presenta l'istanza un comportamento fattivo e propositivo come la presentazione di un piano dettagliato finalizzato alla predisposizione sia delle iniziative di risanamento che alla gestione delle eventuali eccedenze di personale.

Cessazione dell'attività aziendale

La cessazione dell'attività aziendale può essere totale, parziale e, anche in caso di fallimento, deve essere predisposto un piano di gestione del personale ove dovrebbero trovare spazio gli usuali mezzi che si adoperano in questi casi come la ricollocazione in altre aziende del settore o "forme incentivate" di risoluzione dei rapporti. La cessazione parziale dell'attività si realizza allorquando interessa non la totalità dell'impresa ma soltanto un settore, oppure una singola testata giornalistica se ci si riferisce allo stesso gruppo facente capo alla medesima ragione sociale.

Gli articoli successivi del decreto ministeriale concernono le condizioni per la ristrutturazione, la riorganizzazione o la conversione aziendale (art. 7), la possibilità per i giornalisti professionisti di optare per l'anticipazione della pensione di vecchiaia (art. 8), l'iter procedurale per l'istanza di concessione (art. 9) e il c.d. «pagamento diretto» (art. 10).

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione

La ristrutturazione, la riorganizzazione e la conversione aziendale sono possibili al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) redazione di un programma finalizzato ad interventi specifici, con investimenti coerenti con lo stato di crisi: lo stesso, ove possibile, che deve avere

una visione prospettica proiettata la futuro dell'impresa e deve avere contenuti idonei atti a favorire la riorganizzazione dell'assetto editoriale;

b) va individuato il rapporto tra le sospensioni ipotizzate e gli interventi messi in programma, sia per i tempi di realizzazione che per le modalità;

c) va esplicitamente individuato sia il piano delle sospensioni che quello delle eventuali eccedenze strutturali, con possibile indicazione degli adeguati interventi formativi atti a favorire la realizzazione del programma;

d) vanno indicate in maniera dettagliata le modalità di copertura finanziaria degli investimenti.

Della possibile anticipazione del trattamento di vecchiaia in favore dei giornalisti "over 58" e con almeno diciotto anni di anzianità contributiva (art. 8), nei limiti del tetto massimo annuale fissato dal Ministero del lavoro, si è già parlato allorché si è avuto modo di precisare i contenuti dell'art. 37, comma 1, lettera *b*, della legge n. 416/1981, nella forma integrata sia dall'art. 19 della legge n. 2/2009 che dall'art. 7-ter, comma 17, della legge n. 33/2009: il pensionamento anticipato passa, in ogni caso, attraverso la verifica del programma di ristrutturazione, del rapporto tra sospensioni ed interventi programmati e del piano di "smaltimento" delle eccedenze di giornalisti.

Procedura

La procedura da seguire sia nella presentazione dell'istanza che nella fase di controllo è quella, semplificata, individuata sia per tutte le Casse integrazioni guadagni straordinarie che per i contratti di solidarietà difensivi *ex art.* 1, comma 1, della legge n. 863/1984, dal D.P.R. n. 218/2000 che ha realizzato una sorta di semplificazione procedimentale, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 20 della legge n. 59/1997.

Da ciò ne discende che, nella previsione dell'art. 3 del citato regolamento il periodo massimo a cui si deve riferire l'istanza è fissato in dodici mesi: quest'ultima, corredata dalla documentazione richiesta e dalle risultanze dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali (art. 2 D.P.R. n. 218/2000), va presentata entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione. Se l'istanza è per ristrutturazione, riorganizzazione anche in presenza di crisi aziendale, essa va presentata oltre che alla Direzione generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione, anche alle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio, sulla base dell'ubicazione delle unità produttive interessate. Queste ultime, attraverso il proprio organo di vigilanza ispettivo, trascorso un trimestre dalla concessione del trattamento, effettuano gli accertamenti, trasmettendone l'esito alla struttura centrale del Ministero, entro la scadenza del semestre. In caso di proroga oltre il termine massimo (per la presentazione dell'istanza valgono le medesime «cadenze temporali»), gli accertamenti vanno effettuati entro i venti giorni successivi alla presentazione della domanda e debbono tendere alla verifica della regolare attuazione del programma.

In ordine alla tempistica relativa agli accertamenti ispettivi vale, ad avviso di chi scrive, quanto stabilito, in via generale, dalla circolare n. 64/2000 del Ministero del lavoro: osserva la nota che le verifiche dell'organo di vigilanza all'inizio della realizzazione del piano non possono che riferire quanto l'azienda ha dichiarato nella propria istanza. Le verifiche, invece, dopo novanta giorni (ma l'esito va inviato al Ministero entro il primo semestre e, quindi, gli accertamenti possono svolgersi in un lasso temporale più ampio) hanno lo scopo di accertare l'effettivo e concreto inizio

del programma, sì da permettere, in fase istruttoria, una più circostanziata valutazione del piano complessivo.

L'ultimo comma dell'art. 9 ricorda che il Dicastero del welfare adotta i provvedimenti di concessione per periodi semestrali consecutivi e, in ogni caso, non superiori (in caso di proroga) a ventiquattro mesi complessivi.

Nel quadro delle misure finalizzate ad alleviare le imprese in questa fase di profonda crisi economica, l'art. 10 del decreto ministeriale riconosce, anche per le aziende editoriali, il c.d. "pagamento diretto" in favore dei lavoratori interessati disposto contestualmente all'autorizzazione al trattamento integrativo, fatta salva l'ipotesi che non si accerti, in sede di accertamento ispettivo, l'assenza di difficoltà d'ordine finanziario riferite all'impresa richiedente, così come previsto dall'art. 7-ter, comma 1, della legge n. 33/2009.

Il Decreto

Min. lav., decreto 8 ottobre 2009, n. 47385 (G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nei casi indicati dall'art. 35, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, nonché per le causali di crisi aziendale nelle quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, nei casi di cessazione totale ovvero parziale dell'attività aziendale anche in costanza di fallimento ovvero per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in presenza di crisi aziendale.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Possono fare ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al presente decreto le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Art. 3 - Requisito occupazionale

1. Per le aziende del settore editoriale non trova applicazione, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il requisito occupazionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede una media occupazionale nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza di intervento di Cigs, di quindici dipendenti. Non trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, i lavoratori poligrafici, con esclusione dei dirigenti, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti dipendenti di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

2. Ai fini dell'accesso ai benefici per l'esodo ed il prepensionamento nel corso del godimento della Cigs, si applica:

- a) per i lavoratori poligrafici, l'art. 37, comma 1, lett. a), della legge del 5 agosto 1981, n. 416;
- b) per i giornalisti, l'art. 37, comma 1, lett. b) della legge 5 agosto 1981, n. 416 e la normativa indicata al successivo art. 8 del presente decreto.

Art. 5 - Causali di intervento straordinario di integrazione salariale

1. Le imprese di cui all'art. 2 del presente decreto possono presentare istanza per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, in favore dei propri dipendenti come individuati dal precedente art. 4, per le seguenti causali:

- a) crisi aziendale;
- b) cessazione totale o anche solo parziale dell'attività aziendale anche in costanza di fallimento;
- c) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con la verifica della presenza della situazione di crisi aziendale per i benefici di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), del presente decreto.

Art. 6 - Criteri per la valutazione delle causali di crisi aziendale

1. Ai fini della sussistenza dello «stato di crisi», ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive integrazioni e modificazioni, la stessa non è rilevabile unicamente dai bilanci aziendali, ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni, che abbiano incidenza su una critica situazione dell'impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo. Tali indicatori, in particolare, dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali.

A tal fine, sono adottati i seguenti criteri per l'approvazione delle istanze di concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa per le causali di crisi aziendale:

- a) dagli indicatori economico finanziari, complessivamente considerati, riguardanti l'anno antecedente alla richiesta, deve emergere un andamento involutivo;
- b) la situazione di crisi può essere valutata anche in base al calo delle vendite o alla contrazione degli investimenti pubblicitari o alla diminuzione dell'attività produttiva;
- c) l'avvenuta contrazione degli indicatori *sub b)* può essere valutata anche per gli effetti che si verificheranno per l'impresa nel periodo immediatamente successivo all'istanza;
- d) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento con l'indicazione delle iniziative intraprese o da intraprendere idonee al superamento della crisi;
- e) deve essere predisposto un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale.

2. In caso di cessazione totale o parziale dell'attività, anche in costanza di fallimento, l'impresa deve predisporre un piano di gestione del personale. La cessazione parziale può interessare o un settore dell'attività stessa ovvero anche una singola testata se appartenente alla medesima ragione sociale.

Art. 7 - Ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale

1. In caso di presentazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la valutazione dell'istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, deve essere compiuta con il riscontro delle seguenti condizioni:

- a) il programma deve essere indirizzato ad interventi specifici, che prevedano investimenti coerenti con lo stato di crisi anche prospettica in cui versa l'azienda e idonei agli interventi che si intendono realizzare, anche

(segue)

(continua)

con riferimento, per le aziende editoriali, agli interventi volti a favorire la riorganizzazione dell'assetto redazionale;

b) deve individuarsi il rapporto tra le sospensioni e gli interventi programmati, specie per le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione;

c) deve essere esplicitato il piano delle sospensioni e della gestione delle eventuali eccedenze; possono essere indicati, altresì, adeguati interventi di formazione volta a favorire la realizzazione del programma presentato;

d) devono essere indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti.

2. Ai fini dell'accertamento amministrativo del programmato piano di riorganizzazione, ristrutturazione ovvero conversione aziendale devono riscontrarsi le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

Art. 8 - Ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale

1. Ai giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di recepimento in sede governativa dell'esito della procedura di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 218 del 10 giugno 2000 e, per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, è riconosciuta facoltà di optare per l'anticipazione della liquidazione della pensione di vecchiaia con la verifica dei requisiti di cui all'art. 37, comma 1, lett. *b)*, della legge del 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 7-ter, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Nelle ipotesi di cui al capoverso precedente, devono essere verificate le condizioni di cui al precedente art. 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*. L'impresa deve presentare un programma volto prioritariamente alla gestione delle inefficienze e degli squilibri siano essi gestionali ovvero economici e finanziari.

Art. 9 - Procedura

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria è riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.

2. Nel caso di istanze di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.P.R., il Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, decorso almeno un trimestre dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, effettua gli accertamenti di propria competenza e ne trasmette gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Decorsi i primi dodici mesi dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, il Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, entro 20 giorni dalla presentazione di ciascuna istanza di proroga, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta i provvedimenti di concessione del trattamento per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 24 mesi.

Art. 10 - Pagamento diretto

1. È autorizzato il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, con le stesse modalità previste per la integrazione salariale straordinaria dall'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.